



# Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**52/2015**

**Aprile/9/2015 (\*)**

**Napoli 15 Aprile 2015**

***I minori da occuparsi nel settore dello spettacolo come animatori turistici non sono soggetti alla preventiva autorizzazione da parte della D.T.L.***

***Questo l'importante chiarimento fornito dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 7 del 24 marzo 2015.***

La **Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, con **interpello n° 7 del 24 marzo 2015**, in risposta ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha chiarito che **i minori occupati nel settore dello spettacolo come animatori turistici non sono soggetti alla comunicazione preventiva dalla DTL, purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.**

*Di seguito si analizza nel dettaglio il contenuto dell'interpello in esame.*

## **IL QUESITO**

In riferimento all'autorizzazione per l'impiego di minori nello svolgimento di determinate attività lavorative, di cui all'art. 4, comma 2, della Legge n. 977/1967, il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha avanzato alla

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro un quesito relativamente all'attività di animatore, cioè *"colui che ha il compito di prendersi cura degli ospiti nelle strutture ricettive organizzando attività sportive, giochi, balli di gruppo ed attività rivolte ai bambini nei mini club"*, precisamente se la suddetta attività sia o meno ricompresa tra quelle soggette alla predetta autorizzazione.

## **LA RISPOSTA DEL MINISTERO**

In via preliminare, il Ministero del Welfare ricorda che ai sensi dell'**art. 4, comma 2, L. n. 977/1967, così come modificato dal D.lgs. n. 345/1999**, *"l'impiego di minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo"*, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, **debba essere preventivamente autorizzato dalle DTL**, *"purché si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale"*.

Ancora il Ministero ricorda che, come già indicato nella **circolare n. 1/2000**, esiste tuttavia una deroga a tale norma: infatti, ***è possibile prescindere dall'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per l'impiego del minore con riferimento a tutte le attività che per loro intrinseca natura, modalità di svolgimento o carattere episodico, non risultino inquadrabili nell'ambito di un rapporto di lavoro ovvero assimilabili a una vera e propria occupazione.***

Ciò premesso, il Ministero chiarisce che ***l'attività svolta dalla figura dell'animatore*** consiste *nell'organizzazione di eventi di intrattenimento all'interno di una struttura ricettiva, declinabile in tutte quelle attività di carattere ludico e ricreativo rivolte anche ai bambini, finalizzate a favorire la socializzazione degli ospiti/utenti, nonché a facilitare la fruizione dei servizi offerti dalla medesima struttura (es. animatori in case di riposo, ospedali, baby parking).*

Pertanto, il Dicastero del Lavoro ritiene che l'attività di animatore non sembra rientrare tra quelle di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e

neanche tra quelle annoverabili nell'ambito del settore dello spettacolo, richiamate dall'art. 4 della Legge 977/67 sopra citato.

Ne consegue che nel **"settore dello spettacolo" risultano annoverabili le sole attività dirette alla "rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano"** (cfr. Cass., sez. lav., n. 21829/2014).

Alla luce delle considerazioni di cui sopra il Ministero conclude che ***non appare necessario richiedere l'autorizzazione preventiva della DTL per l'impiego dei minori nell'espletamento dell'attività di animatore, in considerazione del fatto che la stessa non appare rivolta alla realizzazione di spettacoli, quanto all'accoglienza e intrattenimento degli ospiti di strutture ricettive o turistiche.***

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE  
Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/GC**